



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2024**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

Antonio Attanasio

TORINO, 20 MARZO 2024



CORTE DEI CONTI

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2024**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

Antonio Attanasio

Torino, 20 marzo 2024

Sommario

1. Introduzione	3
2. Esiti rilevanti dei controlli effettuati nell'anno 2023	4
2.1. Controlli sulla Regione	4
2.1.1. Parifica del rendiconto regionale	4
2.1.2. Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri	5
2.2. Controllo sui gruppi consiliari	6
2.2.1 Attività di verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi Consiliari della Regione Piemonte	6
2.3. Controllo sui Servizi sanitari regionali	6
2.3.1. Controlli sulla regione	6
2.3.2. Controlli sugli enti del SSR ex art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012	6
2.4. Controllo sugli enti locali	7
2.4.1. Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, c. 166 l. n. 266/2005)	7
2.4.2. Controlli sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1 c. 6 d.l. 174/2012 e art. 148 del Tuel)	8
2.4.3 Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL	8
2.5. Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica	8
2.6. Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP	9
2.7 L'attività consultiva	9
2.8. Controllo preventivo e successivo di legittimità	9
2.9. Controllo sulla gestione	10
2.10. Controllo sul PNRR	10
3. Il Programma dei controlli per l'anno 2024. Contesto normativo. Linee-guida.	12
3.2. Controllo sugli enti locali	14
3.2.1. Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, c. 166 l. n. 266/2005)	14
3.3. Controllo sulla gestione	15
3.4. Controllo sul PNRR	16
Dati statistici relativi all'attività istruttoria svolta nell'anno 2023	17
Rassegna delle principali pronunce della Sezione regionale di controllo	27





1. Introduzione

L'intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo, in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario, è formalmente previsto dalle linee-guida adottate dal Consiglio di presidenza, con deliberazione n. 24 del 25 gennaio 2023, confermata per l'anno 2024.

La ragione di tale partecipazione risiede nella esigenza di fornire ai presenti adeguati elementi conoscitivi e di valutazione in ordine alle molteplici attività svolte dalla Sezione di controllo, sia con riguardo alle risultanze del precedente esercizio, sia con riferimento al programma di azione previsto per il nuovo anno.

1.1. Nondimeno, prima di procedere ad una rapida disamina di questi aspetti dell'azione di controllo, vorrei tentare di conferire anche uno scopo di natura sostanziale alla presenza della Sezione del controllo in questo evento.

Infatti, ritengo più che mai opportuno – in questa nuova stagione di riforme dell'Istituto – ribadire la necessità di una considerazione unitaria delle diverse funzioni esercitate dalla Corte dei conti.

Tale operazione può svolgersi in una duplice prospettiva sia nei rapporti tra il livello centrale e quello territoriale, sia in quelli tra le due aree della giurisdizione e del controllo.

1.1.1. Nella prima direzione, assume particolare rilievo il rapporto tra le Sezioni regionali di controllo, da un lato, e le Sezioni Riunite e la Sezione delle Autonomie, dall'altro.

Questa relazione si manifesta in un “processo informativo circolare” tra le funzioni centrali e quelle territoriali dell'Istituto in cui la condivisione delle conoscenze dei fenomeni oggetto delle indagini di propria competenza arreca vantaggi operativi reciproci.

Nel programma dei controlli per l'anno 2024, varato dalla Sezione di controllo che ho l'onore di presiedere, sono state recepite – ad esempio - alcune indicazioni delle predette Sezioni centrali sulla opportunità di spostare il baricentro delle attività dai controlli finanziari sugli enti locali ai controlli sulla gestione in specifici settori.

1.1.2. Nella seconda direzione, invece, è necessario osservare come il rapporto tra le due aree di azione della Corte (giurisdizione e controllo) sia più complesso e, talvolta, controverso.

La mera affermazione della cointestazione delle funzioni non è sufficiente per definire il contenuto di tale relazione.

In realtà, pur sussistendo differenze ontologiche tra le due funzioni, è necessario recuperare un sistema di valori condivisi.

In tal senso, assume rilievo fondamentale l'art. 97 Cost., dal quale è possibile ricavare il fondamentale canone di azione delle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

La medesima norma, tuttavia, indica anche il criterio organizzativo dei pubblici uffici, fondato su disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.



La possibilità di verificare l'attuazione di tali principi, nel rispetto del limite della "riserva di amministrazione", costituisce il sostrato comune delle decisioni assunte dalla Corte di conti nelle diverse aree di competenza.

Se questi parametri diventano la base comune anche del linguaggio degli operatori nei diversi settori, si potrà ottenere un risultato coerente, pur nelle diversificate forme di atti che verranno adottati nel corso delle attività requirente, giurisdizionale e di controllo.

In tal modo, potrà essere fornito un "prodotto più omogeneo", che sia destinato a finalizzare i compiti istituzionali della Corte dei conti al conseguimento di un livello più elevato dei servizi pubblici forniti dalle Amministrazioni controllate.

2. Esiti rilevanti dei controlli effettuati nell'anno 2023

2.1. Controlli sulla Regione

2.1.1. Parifica del rendiconto regionale

Con decisione n. 74/2023/SRCPIE/PARI, nell'udienza pubblica del 27 luglio 2023, la Sezione ha parificato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2022.

L'esito del controllo finanziario è compendiato nelle seguenti risultanze.

Il risultato di amministrazione della Regione Piemonte al 31 dicembre 2022 è negativo per euro -1.328.601.509,46 e, dopo l'appostazione degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile di euro -5.342.969.584,20, risulta ancora fortemente negativa seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente; si è verificato infatti il programmato recupero della quota annuale di disavanzo.

Nel corso dell'anno 2022, le entrate complessive sono state accertate in euro 15,2 miliardi a cui si aggiungono l'utilizzo di avanzo di amministrazione e i fondi pluriennali vincolati di entrata, mentre le spese complessive impegnate ammontavano ad oltre 14,9 miliardi, di cui circa 11,8 miliardi per spese correnti e oltre 900 milioni per spese in conto capitale, oltre ai rispettivi fondi pluriennali di spesa; l'incidenza delle spese in conto capitale sulle spese complessive dell'Ente è stato di circa l'8,5%.

Gli equilibri della gestione sono positivi con un risultato di competenza di euro 149.143.377,53, un equilibrio di bilancio di euro 80.418.863,81 e un equilibrio complessivo di euro 53.878.004,84.

Al termine dell'esercizio 2022 i residui attivi ammontano ad euro 5.080.295.027,55 e i residui passivi ad euro 5.701.570.167,09.

Il saldo finale di cassa è pari ad euro 95.472.607,10. In merito alle minori riscossioni e alla minore consistenza finale del fondo cassa rispetto all'esercizio precedente la Sezione ha raccomandato alla Regione un attento monitoraggio dei flussi di entrata, attuando politiche di gestione che consentano di affrontare con adeguato anticipo eventuali criticità, anche in considerazione del deficit finanziario che grava sul bilancio regionale.

La valorizzazione ancora fortemente negativa del patrimonio netto al 31 dicembre 2022 (-9,378 miliardi di euro) riflette la grave situazione finanziaria dell'Ente.

La complessa istruttoria sul rendiconto regionale ha messo in evidenza ulteriori aspetti problematici che di seguito si sintetizzano.



La programmazione finanziaria ha risentito dell'approvazione del bilancio solo al termine del primo quadrimestre dell'anno, con L.R. n. 6 del 29 aprile 2022.

Il fondo perdite società partecipate di cui all'art. 21 del d.Lgs. n. 175/2016 è pari ad euro 2.869,25 e risulta calcolato solo sulle perdite registrate dalle società partecipate direttamente.

In merito al c.d. bonus Piemonte i cui controlli sul corretto utilizzo da parte dei percettori sono affidati alla partecipata Finpiemonte S.p.A., la Sezione ha dovuto sospendere il proprio giudizio, riservandosi, tuttavia, di ritornare sul tema nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2023.

Specifica criticità è stata poi evidenziata in merito alla conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie fra Regione ed enti locali.

Anche con riferimento alla verifica crediti/debiti tra la Regione e i propri enti strumentali e società partecipate, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, continuano a rilevarsi criticità.

Con riferimento alle partecipazioni, l'esame del piano di revisione periodica ha evidenziato un'ulteriore riduzione delle società detenute dall'Ente (39 nel 2023).

Anche quest'anno uno specifico spazio è stato riservato a Finpiemonte S.p.A. società strumentale in house, alla quale è affidata la gestione di ingenti risorse pubbliche attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e garanzie.

Nella relazione annessa al giudizio di parifica è stato inoltre dedicato un apposito spazio all'approfondimento di alcuni Enti strumentali e di alcuni Enti pubblici vigilati dalla Regione.

In particolare, lo specifico focus dedicato alle Agenzie territoriali per la casa (ATC) ha evidenziato come le medesime risultano caratterizzate da protratti risultati di esercizio negativi e sono destinatarie di importanti flussi di risorse da parte dell'Amministrazione Regionale.

Un intero capitolo della predetta relazione è stato dedicato al settore della sanità, rispetto al quale sono state svolte indagini sia sul versante della spesa sanitaria, sia su quello gestionale, con particolare riguardo ai temi delle cd. "liste di attesa" e della carenza di personale sanitario.

La spesa sanitaria complessiva è stata di circa 10,4 miliardi di euro ed ha inciso per il 74% sulla spesa complessiva dell'Ente. La maggior parte della spesa sanitaria è stata di natura corrente; gli investimenti, invece, si sono attestati a circa 524 milioni di euro.

2.1.2. Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

Nel corso dell'anno 2023, i controlli, pur nell'ambito di una generale tendenza positiva verso il miglioramento in materia di individuazione della copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, hanno evidenziato ancora alcune criticità già osservate nei precedenti esercizi.

In particolare, è stato rilevato che, con riguardo all'analisi di dettaglio delle singole leggi di spesa, sono state osservate criticità nell'individuazione degli oneri impliciti o indiretti nonché nella qualificazione, quantificazione e copertura degli oneri finanziari ad essa connessi.



Le rilevate criticità hanno formato oggetto, in sede di referto, di specifiche raccomandazioni rivolte alla Regione (Deliberazione n. 73/2023/SRCPIE/RQ del 25 luglio 2023).

In tale circostanza, è stata rappresentata l'esigenza di rendere sempre più concreta l'attuazione del principio costituzionale di copertura delle leggi di spesa, mediante il ricorso ad un vero e proprio "procedimento" scandito in tre fondamentali passaggi logico-operativi all'interno della relazione tecnico finanziaria: la classificazione giuridica dell'onere finanziario introdotto, la quantificazione di tale onere e, infine, l'individuazione delle risorse utilizzabili per la copertura.

2.2. Controllo sui gruppi consiliari

2.2.1 Attività di verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi Consiliari della Regione Piemonte

Per l'esercizio finanziario 2022 - XI legislatura, la Sezione, con delibera n. 35/2023/FRG, ha accertato che tutti i gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo di cui all'art. 84 della l.r. 16/2017.

2.3. Controllo sui Servizi sanitari regionali

2.3.1. Controlli sulla regione

Si rinvia al paragrafo 2.1.1.

2.3.2. Controlli sugli enti del SSR ex art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012

Nei controlli sugli enti del SSR, oltre agli aspetti prettamente finanziari, le problematiche di maggior rilievo trattate dalla Sezione nel corso dell'esercizio 2023 hanno riguardato i seguenti profili.

L'attività libero professionale è strumento di governo delle liste di attesa, potendo l'Azienda prevedere l'acquisto di prestazioni aggiuntive in regime ALPI economicamente a carico dell'Azienda e, a tal fine, il c.d. decreto Balduzzi ha introdotto l'ulteriore trattenuta del 5% del compenso degli operatori, da destinare a programmi di prevenzione o riduzione delle liste d'attesa.

Pertanto, questa Sezione ha posto particolare attenzione al fenomeno della libera professione, formulando quesiti istruttori mirati a verificare il rispetto delle prescrizioni normative. In particolare, la l. n. 120/2007 prescrive che ciascuna azienda provveda agli eventuali oneri determinando, in accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari; pertanto, l'ALPI non deve generare perdite per le aziende.

Per monitorare il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività libero professionale è necessaria una contabilità separata, che permetta di pervenire al risultato economico dell'attività in questione, enucleandola dal complesso delle attività svolte; altrettanto importante per le aziende è l'utilizzo di una contabilità analitica che permetta una corretta imputazione all'ALPI di tutti i costi sostenuti, siano essi diretti o indiretti. Uno strumento indispensabile, dunque, per la definizione di tariffe idonee a coprire tutti i costi.



Per verificare che le tariffe siano in grado di coprire tutti i costi connessi all'intramœnia, in sede istruttoria sono stati chiesti i dati economici relativi all'attività libero professionale delle Aziende. È emerso che è attualmente in corso un contenzioso tra un'Azienda Ospedaliera ed il proprio personale medico, al fine di recuperare la quota relativa al c.d. fondo Balduzzi, a suo tempo non applicata alle tariffe praticate per le prestazioni intramœnia.

Con specifico riferimento al rispetto del limite di spesa di cui alla l. n. 78/2010 in materia di rapporti di lavoro flessibile, già nella delibera n. 229/2022 era emerso che tale tipologia di voce è considerata incompressibile con riferimento al costo del personale universitario che presta la propria attività a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie e che l'attività assistenziale, di ricerca e di didattica è normata dal D.L. n. 517/1999 e dal protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione e l'Università, evidenziando la necessità di chiedere un confronto con i Ministeri competenti.

La Sezione ha valutato positivamente il confronto tra gli Enti coinvolti ed i Ministeri competenti; tuttavia, ha ricordato che, trattando della determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), la Consulta ha sottolineato come «nonostante l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica, che il personale medico-docente è destinato a svolgere, siano poste in un rapporto di stretta compenetrazione e legate dal nesso funzionale [omissis] esse non sono riconducibili ad unità sul piano materiale e concettuale» (C. Cost., n. 132/2021).

2.4. Controllo sugli enti locali

2.4.1. Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, c. 166 l. n. 266/2005)

I controlli finanziari sugli enti locali, nelle varie articolazioni, costituiscono una delle attribuzioni di maggior rilievo delle Sezioni regionali.

L'esercizio di tale funzione, tuttavia, si atteggia con modalità diverse, in relazione soprattutto al numero degli enti controllati.

In particolare, è stato rilevato quanto segue.

Anche nel corso dell'anno 2023 il controllo ex art. 148 bis del TUEL è stato svolto in maniera puntuale e capillare su tutto il territorio regionale che comprende circa 1200 enti tra comuni e province.

Particolare attenzione è stata riservata alla Città di Torino il cui bilancio risulta gravato oltre che da un ingente disavanzo e da un consistente debito da finanziamento, anche da difficoltà di recupero delle entrate proprie in conto residui e da un persistente squilibrio strutturale. Le ingenti risorse assegnate a seguito della sottoscrizione del c.d. Patto per Torino fanno da contraltare all'impegno da parte della Città ad attuare specifiche e idonee misure di bilancio, sia di competenza che di cassa la cui attuazione richiede un attento e periodico monitoraggio anche da parte della Sezione.

Con riferimento agli EELL le istruttorie svolte restituiscono spesso carenze organizzative da attribuire in gran parte al poco personale ma anche alla mancanza di adeguate competenze che, in taluni casi, possono portare o aggravare disequilibri di gestione e di amministrazione. Si rilevano per lo più criticità connesse al FCDE, alla gestione di cassa - con ricorso all'anticipazione di tesoreria e/o mancata gestione dei vincoli - difficoltà nella gestione della liquidità a causa di scarse riscossioni, soprattutto in c/residui, e conseguenti tardivi pagamenti dei debiti commerciali, nonché criticità nella composizione del risultato di amministrazione per mancati e/o insufficienti accantonamenti e



vincoli¹.

2.4.2 Controlli sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1 c. 6 d.l. 174/2012 e art. 148 del Tuel)

Secondo la precedente programmazione delle attività, il controllo sul funzionamento dei controlli interni è stato svolto principalmente sugli enti di maggiori dimensioni.

In particolare, con deliberazione n. 77/2023 la Sezione ha accertato a carico dell'Ente interessato l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo di gestione, la mancanza del referto sul controllo di gestione, previsto dall'articolo 198bis del TUEL, e la mancata attivazione del controllo strategico.

2.4.3 Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL

Nel corso del 2023 sono stati approvati quattro piani di riequilibrio pluriennale e sono proseguite le verifiche semestrali dei piani già in corso².

Anche a seguito dei controlli svolti sui rendiconti e la conseguente emersione di disavanzo latente, alcuni enti hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio per la quale si attende la relazione della Commissione ministeriale.

2.5. Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica

Il controllo sui piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP è stato svolto nel corso dell'anno 2023 in grande prevalenza sugli enti locali, in concomitanza con la disamina del rendiconto.

In proposito, è stato osservato quanto segue.

È confermato il fenomeno della c.d. "polverizzazione" delle partecipate, società a cui, nella maggior parte dei casi, vengono affidati servizi essenziali (ciclo dell'acqua, rifiuti). Nel corso delle istruttorie, soprattutto nei comuni di piccole e piccolissime dimensioni è emerso come in taluni casi l'ente non abbia piena coscienza del suo ruolo di socio che dovrebbe esercitare congiuntamente con gli altri soci pubblici e tende, invece, a rimettersi alle decisioni della Società sulla quale ritiene di non poter incidere sulle scelte gestionali per via della minima percentuale di partecipazione.

Si sono riscontrati casi di mancata e/o incompleta doppia asseverazione dei rapporti creditori/debitori con gli organismi partecipati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, c. 6, lett. j), del d.Lgs. n. 118/2011, inadempimenti che molte volte vengono ricondotti dagli EELL a mancati riscontri da parte degli enti partecipati.

Si sono infine rilevate situazioni che potenzialmente potrebbero essere fonte di criticità, anche finanziaria, nelle partecipazioni non societarie (fondazioni, consorzi).

¹ Per elementi di dettaglio si rinvia ai dati statistici

² Per elementi di dettaglio si rinvia ai dati statistici

2.6. Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP

Nel corso del 2023 sono state depositate 28 deliberazioni aventi ad oggetto l'esame di atti di costituzione o di acquisto di partecipazioni dirette.

Al riguardo, è stato osservato quanto segue.

Le richieste sono state trasmesse per la maggioranza da comuni e solo in due casi da altri enti del settore pubblico (un consorzio e un ente universitario).

In quattro casi si sono ravvisate cause ostative all'operazione verificando criticità nella finalità della società, nella sostenibilità finanziaria e nella convenienza economica, anche per difetto di adeguata motivazione.

In 15 casi si è dato atto del non luogo a deliberare. Per lo più si è verificato che l'operazione non comportava l'assunzione di nuova qualifica di socio - mero aumento di capitale o operazioni straordinarie; in un caso non rientrava nel perimetro della disposizione in quanto ricompresa nelle eccezioni dell'art. 5, c. 3 TUSP; in due casi la deliberazione consiliare di acquisto della partecipazione risultava già eseguita prima che il parere della Sezione fosse reso.

In tutti gli altri casi non si sono ravvisate cause ostative all'operazione, pur rilevando a volte alcune carenze di motivazione.

2.7 L'attività consultiva

Nell'anno 2023 sono pervenute 16 richieste di parere di cui 13 da comuni, 2 dalla Città Metropolitana e 1 dalla Regione e sono state depositate 13 deliberazioni.

Di seguito si riportano le principali questioni di diritto affrontate con riferimento alla spesa del personale e agli affidamenti di contratti pubblici:

- *Deliberazione n. 38/2023 - Deroga all'art. 23, c. 2, del d.Lgs. n. 75/2017, prevista dall'art. 11-bis del d.l. n. 135/2018, per procedere all'adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli attuali titolari di posizione organizzativa in misura corrispondente all'aumento attribuito a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018.*
- *Deliberazione n. 70/2023/SRCPIE/PAR - Disciplina assunzionale speciale - Nozione di ente di nuova istituzione - Interpretazione dell'art. 9, c. 36, del d.l. n. 78/2010.*
- *Deliberazione n. 89/2023 - Appalti pubblici - Obbligatoria adozione di polizze assicurative stipulate per responsabilità civile e professionale nell'ambito dell'attività di verifica della corretta progettazione di lavori - Interpretazione della specifica normativa introdotta dal nuovo codice appalti (d.Lgs. n. 36/2023).*

2.8. Controllo preventivo e successivo di legittimità

Nel corso dell'anno 2023 risultano pervenuti 252 decreti, di cui 168 decreti di conferimento di incarico dirigenziale/Viceprefetto (art. 3, c. 1, lett. b), l. n. 20/1994), 35 decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (art. 3, c. 1, lett. g), l. n. 20/1994), 47 decreti di accertamento dei residui (art. 3, c. 1, lett. h), l. n. 20/1994), 1 decreto che approva atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese



ed atti generali attuativi di norme comunitarie (art. 3, c. 1, lett. c) L. 20/1994), 1 decreto oggetto di controllo successivo di legittimità (art. 10 d.Lgs. n. 123/2011).

Tenuto conto della giacenza iniziale, nell'anno 2023 sono stati registrati 234 provvedimenti, di cui 45 con osservazioni, ritirati 24 e ne rimangono 7 in fase di istruttoria³.

In particolare, sui decreti di approvazione dei contratti di appalto l'attività istruttoria ha evidenziato la necessità che le Amministrazioni predispongano in maniera chiara gli atti di gara, garantendo la più ampia partecipazione dei concorrenti. Sono state ritenute necessarie richieste di integrazione documentale riferibili alle operazioni di gara, nonché ai mezzi di prova diretti ad attestare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e speciali ex art. 83 del Codice Appalti. La Sezione ha, inoltre, richiamato le Amministrazioni alla necessità di procedere ad una accurata valutazione dei presupposti per il ricorso alla c.d. proroga tecnica, nonché, di argomentare con maggior dettaglio le motivazioni alla base di determinati provvedimenti di alta rilevanza.

2.9. Controllo sulla gestione

Nel corso del precedente esercizio, con deliberazione n. 24/2023 è stato approvato il referto concernente la verifica sulla entità e sulle modalità di contabilizzazione degli importi ricevuti dagli EELL per contrastare gli effetti delle misure emergenziali di contenimento del contagio da Sars-Cov2.

In proposito, è stato rilevato quanto segue.

Le somme complessivamente erogate a tale titolo sono state in genere superiori alle perdite di gettito subite dalle amministrazioni locali e hanno rappresentato una robusta iniezione di liquidità sostitutiva di entrate che, per molte di esse, scontano ordinariamente non banali difficoltà esattive.

Risultava perciò cruciale una corretta contabilizzazione dei contributi una tantum, per evitare pericolose sovrastime del risultato di amministrazione. A livello generale, e salvi casi particolari oggetto di specifiche pronunce, le amministrazioni comunali piemontesi hanno tenuto condotte adeguate dal punto di vista gestionale e contabile.

Nel corso del 2023 è stato, inoltre, stipulato un protocollo di intesa con la *Chambre régionale des comptes Auvergne – Rhone – Alpes* della Repubblica francese, omologa istituzione della Corte dei conti in Francia, con il prioritario obiettivo di avviare un controllo su alcuni musei del Piemonte da comparare con alcuni musei del territorio *Auvergne-Rhône-Alpes* (Regione di Lione).

2.10. Controllo sul PNRR

In relazione al controllo sul PNRR, nel corso dell'anno 2023, la Sezione ha adottato due deliberazioni, n. 18/2023 del 31 gennaio 2023 e n. 78/2023 del 4 ottobre 2023, in coerenza con la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti approvata con la deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR del 23 dicembre 2022 e con il programma dei controlli di questa Sezione – deliberazione 23/SRCPIE/INPR del 20 febbraio 2023 - nonché in

³ Per elementi di dettaglio ai dati statistici

adempimento a quanto previsto dall'art. 7, c. 7, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.

Al riguardo, ha rilevato quanto segue.

Il referto approvato con deliberazione n. 18/2023 fornisce una prima ricognizione dei progetti finanziati e dei relativi fondi assegnati ai vari enti nel territorio regionale. Nell'ambito dell'analisi svolta la Sezione ha avuto modo di evidenziare come il raggiungimento degli obiettivi correlati alla portata fortemente innovativa del dispositivo europeo, richieda uno sforzo congiunto e una elevata capacità di raccordo e di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte (amministrazioni centrali, regionali e locali) anche in ragione della responsabilità in capo a ciascuna per l'attuazione dei progetti ad essa affidati.

A tale riguardo l'accelerazione delle procedure, accanto all'indubbio e doveroso richiamo alla semplificazione dei processi, dovrà coniugarsi con l'effettività e l'efficacia di strumenti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ad evitare la dispersione di risorse in gran parte attribuite al Paese a titolo di prestito.

Il secondo referto semestrale approvato con deliberazione n. 78/2023 approfondisce lo stato di avanzamento dei progetti del PNRR nel territorio regionale con un focus sulla distribuzione tra gli enti locali e un'indagine sui comuni di piccole dimensioni.

La presenza di enti di piccole e piccolissime dimensioni, fattore che certamente caratterizza il territorio piemontese, destinatari di considerevoli risorse, ha spinto, infatti, la Sezione ad avviare un'indagine che ha riguardato un campione di 105 comuni.

L'attenzione si è focalizzata sugli enti con popolazione non superiore ai tremila residenti, che alla data del 31 dicembre 2022 risultassero destinatari di almeno un progetto già attivato di importo pari o superiore al mezzo milione di euro, per i quali, all'esito della verifica dei CUP in ReGiS, l'intervento risultasse in stato "avviato". I progetti gestiti dai 105 comuni interessati dall'indagine sono risultati 123 per un importo complessivo di circa 139 milioni di euro, concentrati per lo più sulla Missione 2 componente 4.

L'indagine ha evidenziato per circa il 38% del campione il mancato rispetto del cronoprogramma inizialmente predisposto, anche se va altresì precisato che diversi comuni hanno segnalato che lo stesso era stato o verrà riassorbito nelle fasi successive di avanzamento del progetto.

Sono emerse inoltre significative difficoltà nell'alimentazione della piattaforma ReGiS. Sotto questo aspetto è emersa una duplice criticità: da un lato le difficoltà e i ritardi nell'alimentazione della piattaforma rendono incerte le risultanze dell'unica banca dati ufficiale prevista dalla legge per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti PNRR. Dall'altra, l'alimentazione di ReGiS rappresenta un onere considerevole per gli enti con minore dotazione organica e di competenze, confermando che nei comuni di minori dimensioni, non vi è spazio per significative modifiche nell'organizzazione e nei processi gestionali.

Infine, significative sono apparse le criticità relative alla difficoltà di ottenere in tempo utile le anticipazioni necessarie a rispettare i tempi di pagamento delle imprese. La carenza di liquidità può ripercuotersi, oltre che sui tempi di realizzazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi da parte degli enti locali e sugli stessi equilibri di bilancio.



3. Il Programma dei controlli per l'anno 2024. Contesto normativo. Linee-guida.

3.1. La legge di bilancio per l'anno finanziario 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) non ha introdotto modifiche alle norme che disciplinano le attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Ne consegue che, per l'anno di riferimento, le funzioni di controllo saranno esercitate nell'ambito dello stesso perimetro normativo in vigore per il precedente esercizio finanziario.

A tal proposito, occorre richiamare la deliberazione n. 23/2023/SRCPIE/INPR, depositata in data 20 febbraio 2023, con la quale questa Sezione regionale ha fornito un esaustivo quadro riepilogativo di tali funzioni.

Ferma restando la obbligatorietà dell'esercizio di tali attribuzioni, in sede di programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024, questa Sezione regionale ha ritenuto tuttavia necessario tener conto di due specifici fattori: il primo, di natura esogena; il secondo, di natura endogena.

Dal primo punto di vista, infatti, sono state prese in esame le determinazioni assunte, con riferimento al tema dei controlli per l'anno 2024, dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie.

Dal secondo punto di vista, è stato necessario tener conto degli esiti complessivi dell'attività di controllo svolta nei precedenti esercizi, al fine di programmare le nuove attività in continuità con l'azione svolta finora.

3.1.1. Preliminarmente, appare opportuno rammentare che le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 37/SSRRCO/INPR/2023, depositata in data 21 dicembre 2023, hanno riaffermato che il contesto ordinamentale in cui si svolge l'attività di controllo della Corte dei conti è caratterizzato da una *“pluralità di livelli di governo, ciascuno dotato di autonomia finanziaria e, pertanto, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche”*.

In tale contesto, è stato precisato che, comunque, lo scopo finale della funzione di controllo è quello di *“garantire l'equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell'indebitamento nel suo complesso, nel rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea”*.

Il perseguimento di tale scopo costituirà il fondamentale obiettivo delle attività di verifica di questa Sezione regionale, nel complesso delle articolate funzioni che saranno esercitate.

Inoltre, l'idea di fondo - espressa dalle Sezioni riunite - secondo cui l'articolazione centrale ed insieme territoriale dell'Istituto richiede una visione unitaria delle funzioni di controllo, è pienamente condivisa da questa Sezione regionale.

In tale direzione, una auspicabile interazione tra le Sezioni centrali e le Sezioni territoriali potrà assicurare un più elevato livello conoscitivo dei fenomeni presi in esame e una più consapevole azione destinata alla risoluzione delle criticità rilevate.

Pertanto, in un quadro di piena collaborazione istituzionale, finalizzata ad omogeneizzare gli esiti delle funzioni di controllo e, soprattutto, a fornirne una



rappresentazione univoca, sono state vagliate le indicazioni dei temi rilevanti per il controllo territoriale fornite dalle Sezioni riunite.

Particolare rilievo, in tal senso, è stato attribuito al settore sanitario.

Al riguardo, sono state fornite le seguenti indicazioni operative.

“Verifiche presso le aziende del servizio sanitario regionale potranno essere svolte allo scopo di misurare il grado di attuazione degli indirizzi nazionali e regionali.

Nell’ottica di garantire adeguati standard delle prestazioni in ambito sanitario, (...), le verifiche in tale settore non possono prescindere dal riscontro del rispetto dei “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA); il controllo è finalizzato a verificare il mantenimento o il miglioramento dei livelli di assistenza, garantendo, nel contempo, il rispetto degli equilibri di bilancio.

In particolare, attenzione potrà essere dedicata al comparto delle RSA e delle Aziende sanitarie locali, con riguardo allo sviluppo dell’assistenza territoriale ed alla riduzione delle liste d’attesa regionali.

Specifici approfondimenti, sempre in materia sanitaria, potranno riguardare, altresì, l’edilizia sanitaria; l’acquisto di attrezzature, di dispositivi e di presidi sociosanitari; la gestione della rete ospedaliera regionale; i costi medi unitari degli interventi ambulatoriali o ospedalieri; il rafforzamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie destinate alle attività dei reparti di rianimazione.

Proprio in relazione all’area della sanità, potranno svilupparsi indagini da parte delle sezioni regionali di controllo relativamente agli interventi previsti nel PNRR in ambito territoriale, anche al fine di arricchire le relazioni sull’attuazione del Piano, come, ad esempio le misure attinenti al riordino e potenziamento della rete sanitaria assistenziale territoriale”.

Il tema indicato formerà oggetto di specifica indagine, che terrà conto delle risultanze di precedenti analisi svolte in materia.

Le Sezioni riunite, infine, riconosciuti gli spazi di autonoma determinazione di ciascuna Sezione regionale, hanno correttamente rilevato che la relativa azione si colloca in un contesto nel quale sussistono *“spazi ridotti di disponibilità di risorse umane a fronte dei numerosi adempimenti già previsti per legge”.*

Tale ultima osservazione ha costituito il presupposto logico per fondare una innovativa impostazione programmatica finalizzata ad una razionalizzazione delle attività di controllo.

3.1.2. In questa direzione, peraltro, si è orientata in modo risoluto la Sezione delle Autonomie, in sede di definizione del Programma delle attività per l’anno 2024, con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR, depositata in data 20 gennaio 2024.

L’osservazione programmatica preliminare appare molto significativa, atteso che assegna ai principali settori di azione delle Sezioni regionali una generalizzata finalità di ausilio agli Enti.

Infatti, è stato affermato che *“resta ferma l’esigenza di assicurare le attività di verifica preordinate alla parifica del rendiconto regionale e i controlli finanziari sugli enti locali, sottolineando che tali controlli, ai sensi dell’art. 7, co. 7, legge n. 131/2003, devono conservare il carattere ausiliario che li contraddistingue, pur potendo nei casi più gravi comportare misure interdittive”.*



Inoltre, è stato rappresentato che, in un assetto più equilibrato delle funzioni esercitate, sarebbe opportuno incrementare i controlli di gestione rispetto ai controlli finanziari.

In tal senso, la stessa Sezione si è riservata di fornire *“possibili contenuti omogenei minimali, che costituiranno modelli operativi d’indagine prioritaria”*.

In ogni caso, anche la Sezione delle Autonomie ha fornito indicazioni circa i possibili settori di specifica indagine.

Infatti, oltre al tema molto rilevante del “settore sanitario”, ha offerto – ad avviso di questa Sezione – lo spunto per pianificare una nuova indagine avente ad oggetto *“l’analisi della qualità della spesa concernente i Servizi sociali erogati dagli enti locali”*.

Sul medesimo tema, la Sezione delle Autonomie, per l’anno 2024, fornirà al Parlamento un apposito referto; in tal modo, si potrà realizzare l’anzidetta interazione tra i vari organi di controllo.

3.1.3. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, tenuto conto delle predette linee guida, con deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, depositata in data 13 febbraio 2024, ha approvato il programma dei controlli per l’anno 2024.

Di seguito, sono fornite informazioni sui profili di maggiore interesse.

3.2. Controllo sugli enti locali

3.2.1. Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, c. 166 l. n. 266/2005)

Per l’anno 2024, la Sezione ha ritenuto di dover modificare l’approccio a tale tipologia di controllo, per un duplice ordine di motivi.

Da un lato, la stessa Sezione delle Autonomie ha previsto che *“altri controlli possono formare oggetto di programmazione da parte delle Sezioni regionali riservando spazi anche a verifiche a carattere gestionale per assicurare l’esigenza di fondo di focalizzare i controlli oltre che sui processi, sui risultati ottenuti”*; dall’altro lato, occorre osservare che numerosi indicatori evidenziano come la reiterazione annuale di controlli sulla totalità degli enti locali abbia prodotto una sorta di “effetto conformativo”.

In altri termini, gli enti per i quali erano state rilevate specifiche criticità hanno, in un numero apprezzabile di casi, adeguato la propria azione alle raccomandazioni della Sezione regionale, rientrando nel perimetro della regolarità di gestione.

Entrambe le rilevate circostanze, unitamente alla necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali della Sezione, hanno indotto a riprogrammare tale attività di controllo in modo che sia assicurato il controllo finanziario degli enti territoriali, secondo criteri di rotazione, in un orizzonte temporale biennale, salve le situazioni di gravi irregolarità di gestione.

Con successivo atto interno di natura programmatica sono state impartite opportune disposizioni per attuare tale pianificazione delle attività.



3.3. Controllo sulla gestione

Nell'anno 2024 la Sezione ha ritenuto opportuno avviare uno specifico programma di controlli di gestione.

3.3.1. L'oggetto principale di tale attività sarà costituito dal settore della sanità.

Al riguardo, occorre rappresentare che, nell'ambito del controllo svolto sugli enti appartenenti al Sistema Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in continuità con quanto stabilito nel programma della Sezione delle Autonomie, oltre ai risultati raggiunti ed alle prospettive riguardanti la spesa sanitaria corrente e di investimento, verrà valutato il grado di adempimento degli obblighi di risultato impliciti nei LEA, che la giurisprudenza costituzionale ha definito come parametro per il conseguimento concreto e tempestivo del diritto alla salute (sentenze nn. 62/2020 e 233/2022).

Inoltre, proseguirà l'approfondimento dei programmi in materia di edilizia sanitaria e di investimenti, di attrezzature e dotazioni tecnologiche, anche nell'ottica della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR.

A livello di assistenza sia distrettuale, che ospedaliera, verrà proseguito l'approfondimento in materia di riassorbimento delle "liste di attesa", il cui mancato recupero incide sul diritto alla salute, comportando la rinuncia alla diagnostica e alle cure.

In questo contesto, verrà analizzata anche la tematica del recupero dei ritardi nell'attività preventiva e di *screening* oncologici della popolazione, verificatisi a causa della sospensione dei servizi non urgenti durante l'emergenza sanitaria.

Verrà valutato anche il rispetto della disciplina vincolistica in materia di spesa del personale e di ricorso ai contratti di lavoro flessibili, nonché alle spese sostenute per prestazioni di servizi, con particolare riferimento al fenomeno dei medici cc.dd. "gettonisti".

Si valuterà anche la gestione dell'attività libero professionale *intramoenia*, nonché la spesa per l'acquisto di prestazioni dalle strutture accreditate.

Altra tematica di rilievo ai fini dell'erogazione di servizi sanitari di qualità è lo stato del finanziamento dell'edilizia sanitaria.

Specifiche verifiche potranno essere effettuate con riferimento al profilo dell'indebitamento degli enti sanitari, dell'evoluzione dei debiti verso fornitori e dei tempi medi di pagamento.

3.3.2. Un secondo tema di indagine sarà costituito dalla verifica della cd. "spesa sociale".

In particolare, sarà avviata, per l'anno 2024, un'indagine avente come oggetto specifico l'analisi della qualità della spesa concernente i Servizi sociali erogati dagli enti locali del territorio piemontese, con verifiche orientate a diversi settori, considerando le aree in cui si concretizza la suddetta funzione sociale (i "Contributi Economici", gli "Interventi e Servizi" e le "Strutture"), anche attraverso l'introduzione di analisi di efficienza con l'ausilio di specifici indici.

Sarà cura della Sezione regionale di controllo per il Piemonte coordinarsi con la Sezione delle Autonomie al fine di realizzare la necessaria sinergia con essa rispetto allo



sviluppo delle due indagini parallele ma distinte, in quanto, mentre quella della Sezione Autonomie ha lo scopo di rilevare la distribuzione dei servizi attivati e della spesa nelle diverse realtà territoriali, con una visione più ampia e finalizzata alla comparazione fra le diverse realtà territoriali del Paese, quella della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha, evidentemente, lo scopo di approfondire il tema in parola nell'ambito della specifica realtà territoriale del Piemonte.

3.3.3. Ulteriore tema di indagine riguarderà la gestione della *Fondazione XX marzo 2006*, fondazione di partecipazione costituita dalla Regione Piemonte, dalla Provincia (oggi Città Metropolitana) di Torino e dal Comune di Torino per la gestione di alcune delle opere realizzate in vista delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Al riguardo, la Sezione, fin dal 2022, nell'ambito dei controlli finanziari, ha formulato richieste istruttorie alla Città Metropolitana di Torino, e più recentemente anche al Comune di Torino, sullo stato della Fondazione, che da alcuni anni registra perdite significative.

3.3.4. Infine, sempre nell'ambito dei controlli di gestione, sarà portata a termine l'indagine congiunta avviata da questa Sezione regionale e dalla *Chambre régionale des comptes Auvergne – Rhone – Alpes* della Repubblica francese avente ad oggetto la comparazione delle gestioni di alcuni musei del Piemonte con analoghi enti del territorio *Auvergne-Rhône-Alpes* (Regione di Lione).

3.4. Controllo sul PNRR

Anche nell'anno 2024 proseguirà l'attività di controllo della Sezione regionale sul PNRR.

In aggiunta ai profili di natura strettamente gestionale, la Sezione, nel corso delle analisi dei dati forniti dalle Amministrazioni interessate, attribuirà particolare rilevanza al "fattore tempo", atteso che l'erogazione dei fondi agli Stati membri interviene solo se risultano conseguiti, in maniera soddisfacente, i traguardi (*milestones*) e gli obiettivi (*target*) previsti nel Piano nazionale.

Dati statistici relativi all'attività istruttoria svolta nell'anno 2023

Sommario

Tabella 1 – Attività collegiale

Tabella 2 – Deliberazioni depositate nell'anno 2023

Tabella 3 – Controllo sugli enti locali – tipologia deliberazioni

Tabella 4 – Pronunce sugli enti locali per annualità

Tabella 5 – Elementi di criticità accertati con deliberazioni adottate nel 2023

Tabella 6 - Pronunce sugli enti locali – piani di riequilibrio finanziario pluriennale

Tabella 7 - Enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso dell'anno 2023

Tabella 8 - Riepilogo attività di controllo sugli enti locali

Tabella 9 – Controllo di legittimità

Figura 1 – Deliberazioni adottate per tipologia nel triennio 2021-2023

Figura 2 – Controllo di legittimità - Decreti introdotti per tipologia nel triennio 2021-2023

Figura 3 – Controllo di legittimità - Decreti esaminati e in giacenza nel triennio 2021-2023



Attività collegiale della Sezione regionale di controllo per il Piemonte anno 2023	
Adunanze Pubbliche	28
Camere di Consiglio	36

Tabella 1 – Attività collegiale

Deliberazioni depositate nell'anno 2023	
Deliberazioni di indirizzo e/o programmazione dei controlli	1
Decisione di parifica (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012)*	2
Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sui gruppi consiliari (art. 1, commi 10 e ss., del d.l. n. 174/2012)	1
Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012)**	3
Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)	43
Deliberazioni sugli enti locali ex art. 148 del Tuel	1
Deliberazioni ex artt. 243-bis e ss. del Tuel	11
Pareri (art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003)	13
Pareri sugli atti di costituzione societaria o acquisto di partecipazioni (art. 5, cc. 3 e 4, TUSP)	28
Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità	1
Deliberazioni di controllo sulla gestione	3
Deliberazioni sul controllo consuntivi dei partiti, dei movimenti politici e delle liste ex art. 13 della l. n. 96/2012	3
Deliberazioni per la certificazione dei CCNL ex art. 11 del d.l. n. 91/2013	1
Totale	112

*Il controllo sul bilancio preventivo e il rendiconto della Regione, così come quello sul sistema dei controlli interni è stato svolto in concomitanza con il giudizio di parificazione del rendiconto generale.

** di cui 1 deliberazione relativa a 12 AA.SS.LL., 1 deliberazione relativa a 5 AA.OO. e 1 deliberazione relativa alla Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Tabella 2 – Deliberazioni depositate nell'anno 2023



Controllo sugli enti locali

Tipologia di deliberazioni adottate	
Controllo sulla sana gestione finanziaria ai sensi dell'art. 1, c. 166 e segg. della l. n. 266/2005	36
Inadempimento alla trasmissione della relazione-questionario di cui all'art. 166 della l. n. 266/2005	7
Controlli di cui all'art. 148 del Tuel	1
Controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e segg. del TUEL	11
Totale	55

Tabella 3 – Controllo sugli enti locali – tipologia deliberazioni

Pronunce sugli enti locali per annualità (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)	
Deliberazioni esame esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021	2
Deliberazioni esame esercizio finanziario 2020	5
Deliberazioni esame esercizio finanziario 2021	8
Deliberazioni esame esercizi finanziari 2020 e 2021	19
Deliberazioni esame esercizi finanziari 2021 e 2022	1
Deliberazioni esame esercizio finanziario 2022	1
Totale	36

Tabella 4 – Pronunce sugli enti locali per annualità

Elementi di criticità accertati con deliberazioni adottate nel 2023 (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)					
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totali
Fondi covid-19		3	2		5
Stato patrimoniale		1	1		2
Equilibri di bilancio		7	8	2	17
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		8	13	2	23
Gestione della cassa	2	9	11		22
Gestione di competenza		2	4		6
Gestione di liquidità/tempi di pagamento/riscossioni	2	21	21	2	46
Gestione dei residui	2	9	11	1	23
Indebitamento			1		1
Risultato di amministrazione	1	15	23	2	41
Rilevazione ordinaria partecipate e altre tematiche relative alle partecipate		4	2		6
Spesa del personale		1	3		4
Servizi conto terzi		1	2	1	4
Altre (p.e. parametri di deficitarietà, inadempimenti, ecc.)		4	9	1	14

Tabella 5 – Elementi di criticità accertati con deliberazione

Pronunce sugli enti locali – piani di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243- quater Tuel)	
Deliberazioni di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 3 Tuel)	4
Deliberazioni di monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 5 Tuel)	5
Deliberazioni ordinanza istruttoria collegiale	2
Totale	11

Tabella 6 - Pronunce sugli enti locali – piani di riequilibrio finanziario pluriennale

Enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso dell'anno 2023								
Denominazione Ente	Riferimenti al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale			Stato della procedura (aggiornato al 13/03/2024)				
	Delibera di accesso al PRFP	Delibera di approvazione del PRFP	Periodo del PRFP	Relazione della Commissione Ministeriale	n. e data delibera SRCPIE istruttoria PRFP	n. e data delibera SRCPIE approvazione e PRFP	n. e data delibera SRCPIE ultimo monitoraggio	N. e data delibera SRCPIE monitoraggio e accertamento completa attuazione PRFP
VERBANO CUSIO OSSOLA (PROVINCIA)*	43 del 23/12/2013	49 del 15/12/2017	2018-2023				55/2023 depositata 22/05/2023	
ASTI (PROVINCIA)*	10 del 29/11/2014	58 del 20/10/2017	2015-2024					84/2023 depositata 03/11/2023
CUCEGLIO	23 del 31/07/2017	3 del 19/01/2018	2018-2025					65/2024 depositata 22/02/2024
ALESSANDRIA (COMUNE)	73/88/95 /18060 del 16/05/2019	102/176/343 /18060 del 07/08/2019	2019-2038				67/2023 depositata 27/06/2023	
VEZZA D'ALBA**	47 del 02/10/2019	54 del 30/12/2019	2019-2023			112/2023 depositata 28/12/2023		
TAGLIOLO MONFERRATO	11 del 26/05/2020	30 del 22/09/2020	2020-2034			75/2023 depositata 01/08/2023		
VILLATA	6 del 21/07/2020	23 del 13/11/2020	2020-2039				52/2023 depositata 17/05/2023	

OLCENENGO	8 del 25/06/2021	13 del 22/09/2021	2021- 2040			232/2022 depositata 23/12/2022		
PALAZZO CANAVESE	22 del 14/12/2021	2 del 27/01/2022	2022- 2036		82/2023 depositata 02/11/2023			
PREMOSELLO- CHIOVENDA	2 del 08/02/2022	17 del 07/05/2022	2022- 2031			32/2023 depositata 06/03/2023		
ROCCHETTA LIGURE	3 del 11/02/2022	8 del 06/05/2022	2022- 2042	non ancora pervenuta				
ALESSANDRIA (PROVINCIA)*	6 del 01/03/2022	26 del 22/07/2022	2019- 2028			53/2023 depositata 17/05/2023		
VALGIOIE	37 del 24/10/2022	2 del 06/02/2023	2023- 2037	non ancora pervenuta				
VILLAREGGIA	9 del 15/03/2023	27 del 23/06/2023	2023- 2032	non ancora pervenuta				
GUAZZORA	10 del 05/05/2023	28 del 01/08/2023	2023- 2032	non ancora pervenuta				
CASSINASCO	4 del 26/08/2023	6 del 24/11/2023	2023- 2037	non ancora pervenuta				
VAL DELLA TORRE	23 del 25/10/2023	13 del 15/02/2024	2023- 2032	non ancora pervenuta				

* PRFP riformulato/rimodulato

** Deliberazione istruttoria n. 27 del 23/02/2023

Tabella 7 - Enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso dell'anno 2023

Riepilogo attività di controllo sugli enti locali (piattaforma ConTe – attività istruttoria dal 01/01 al 31/12/2023 riferita agli esercizi indicati)		
	esercizio	numero
Procedura di controllo chiusa con archiviazione	2016	2
	2017	38
	2018	64
	2019	142
	2020	238
	2021	494
	2022	1
Procedura di controllo chiusa con deliberazione (escluse fasi P.R.F.P.)	2019	2
	2020	26
	2021	30
	2022	2
Procedura di controllo chiusa con rilievi monocratici	2017	2
	2018	10
	2019	18
	2020	92
	2021	169
	2022	5
Procedura di controllo in istruttoria al termine dell'esercizio	2017	2
	2018	3
	2019	12
	2020	23
	2021	54
	2022	9

Tabella 8 - Riepilogo attività di controllo sugli enti locali

Controllo di legittimità Art. 3, commi 1, 3 e 8 – l. n. 20/1994 e art. 10 d.Lgs. n. 123/2011 - anno 2023	
Decreti in fase di istruttoria a inizio anno	13
Decreti conferimento incarico dirigenziale/ viceprefetto (art. 3, c. 1, lett. b) l. n. 20/1994	168
Decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (art. 3, c. 1, lett. g), l. n. 20/1994)	35
Decreti di accertamento dei residui (art. 3, c. 1, lett. h), l. n. 20/1994)	47
Decreti che approvano atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie (art. 3, c. 1, lett. c) L. 20/1994)	1
Decreto oggetto di controllo successivo di legittimità (art. 10 d.Lgs. n. 123/2011)	1
Totale	265
Decreti registrati, di cui 45 con osservazioni	234
Decreti ritirati	24
Decreti in fase di istruttoria a fine anno	7

Tabella 9 – Controllo di legittimità

Figura 1 – Deliberazioni adottate per tipologia nel triennio 2021-2023

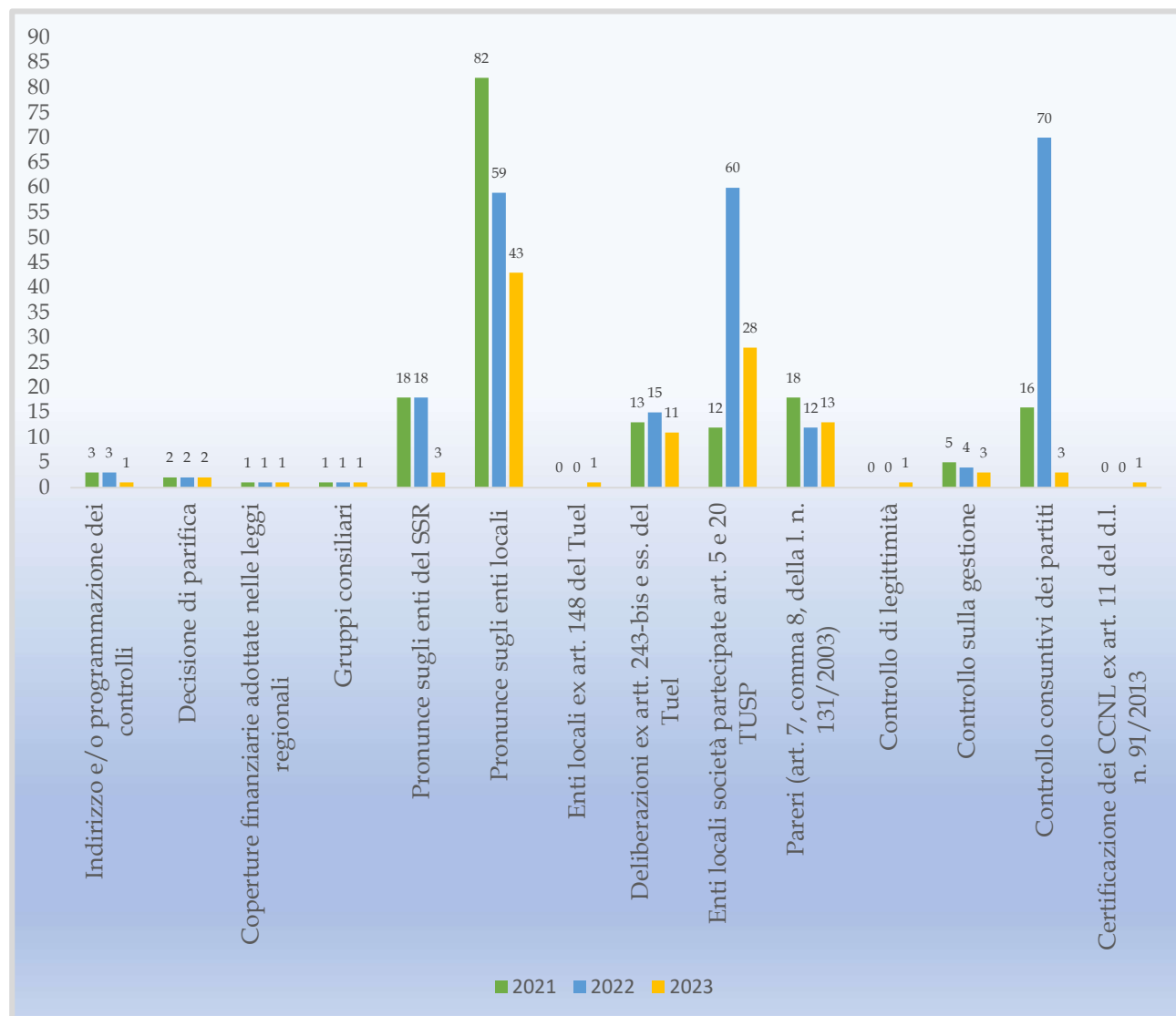


Figura 2 – Controllo di legittimità - Decreti introdotti per tipologia nel triennio 2021-2023

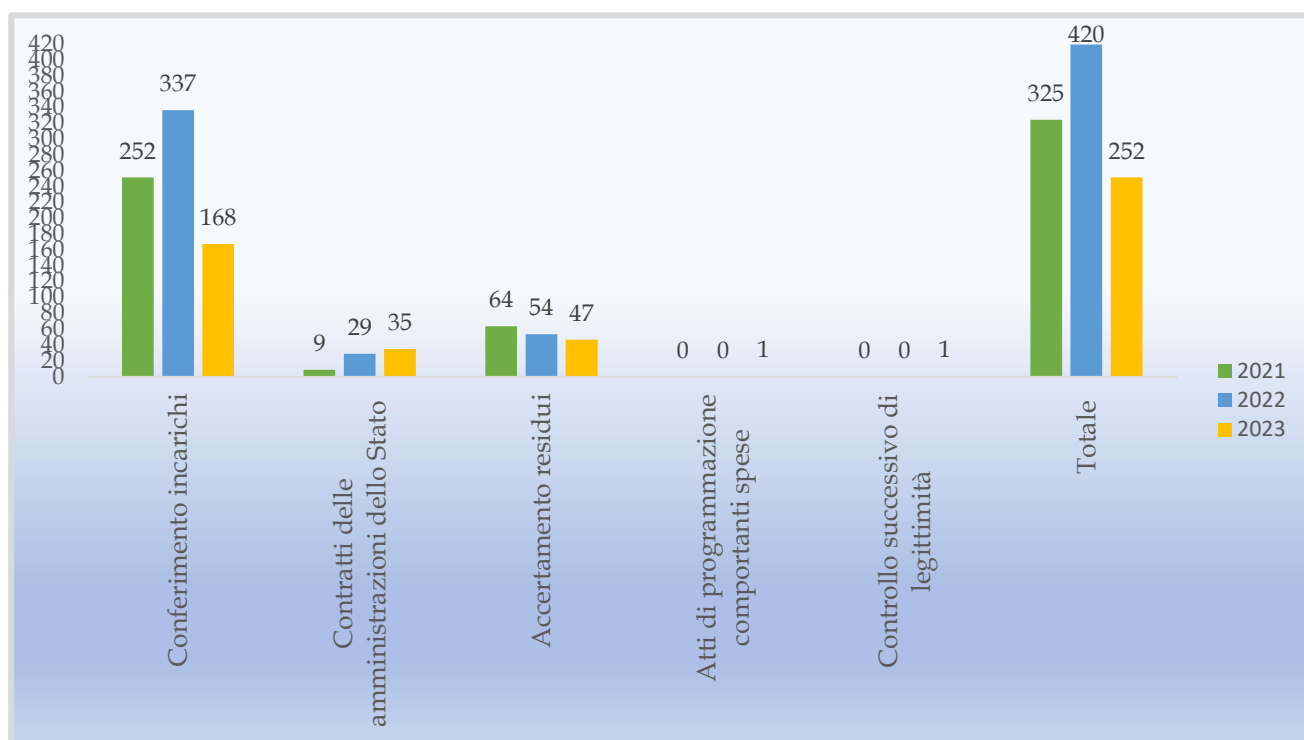
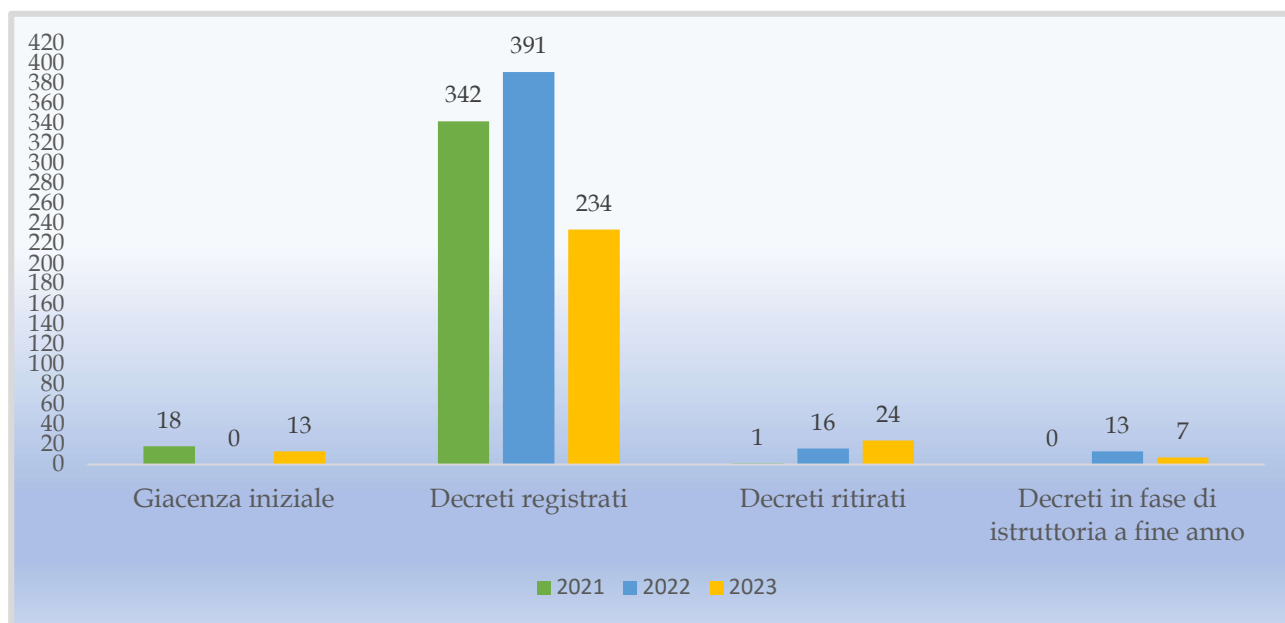


Figura 3 – Controllo di legittimità - Decreti esaminati e in giacenza nel triennio 2021-2023



Rassegna delle principali pronunce della Sezione regionale di controllo

Controlli sulla Regione	29
Controlli sui Servizi sanitari regionali	29
Controlli sugli enti locali ex art. 148-bis del TUEL.....	29
Controlli sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1 c. 6 d.l. 174/2012 e art. 148 del Tuel).....	40
Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL	40
Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP.....	41
Attività consultiva art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.....	43
Controllo sulla gestione.....	46





Controlli sulla Regione

Deliberazione n. 74/2023/PARI – Parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2022

Si rinvia al paragrafo 2.1.1. della relazione.

Deliberazione n. 73/2023/RQ - Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2022

Si rinvia al paragrafo 2.1.2. della relazione.

Deliberazione n. 35/2023/FRG – Rendiconti dei Gruppi Consiliari

Si rinvia al paragrafo 2.2.1. della relazione.

Controlli sui Servizi sanitari regionali

Deliberazione n. 97/2023/PRSS – Controllo ex art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012 sulle Aziende Sanitarie Locali

Deliberazione n. 98/2023/PRSS – Controllo ex art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012 sulla Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza

Deliberazione n. 99/2023/PRSS – Controllo ex art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012 sulle Aziende Ospedaliere

Si rinvia al paragrafo 2.3.2. della relazione.

Controlli sugli enti locali ex art. 148-bis del TUEL

Deliberazione n. 8/2023/PRSE – Comune di Guazzora (AL)

L'art. 188, D.Lgs. 267/2000, ultimo periodo, prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso; tale regola è richiamata dal punto 9.2.26 dei principi contabili 4/2 allegati al D.Lgs. 118/2011. Ne deriva che qualora l'Ente, nella vigenza di un piano di rientro triennale, maturi un ulteriore disavanzo rispetto a quello considerato nel piano, debba obbligatoriamente assorbire detto maggior disavanzo nel periodo considerato nel piano di rientro in corso, rimodulando le quote annuali da recuperare. Non è, infatti, consentito predisporre un nuovo piano di rientro triennale che ecceda i limiti temporali previsti dal piano originario.

Deliberazione n. 9/2023/PRSE – Comune di Val della Torre (TO)

Uno dei principi cardine dell'armonizzazione contabile introdotta con il D.Lgs. 118/2011 è quello della necessità di un'adeguata quantificazione annuale del FCDE, al fine di rispettare i fondamentali principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio pubblico (cfr. allegato 1 D.Lgs. 118/2011).

La *ratio* del Fondo crediti di dubbia esigibilità è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Un consistente importo di residui non adeguatamente contabilizzato nel prospetto di calcolo del FCDE – nel caso di specie, in particolare, per ICI/IMU – comporta l'inattendibilità del medesimo fondo, con inevitabili riflessi sul risultato di amministrazione disponibile dell'Ente che, in mancanza di una sufficiente quota di avanzo disponibile, può celare un disavanzo di amministrazione.

Deliberazione n. 12/2023/PRSE – Comune di Belgirate (VB)

Il comma 863 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - a sua volta modificato ad opera dell'art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - prevede che "Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859". Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale.

La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno.

Deliberazione n. 22/2023/PRSE – Comune di Stazzano (AL)

Il ricorso all'anticipazione di liquidità ex artt. 115 e ss, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, non comporta la disponibilità di risorse



aggiuntive, ma consente soltanto di effettuare pagamenti per spese per le quali è già prevista idonea copertura.

La normativa applicabile, espressamente richiamata, è quella contenuta nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, secondo il quale l'Ente deve provvedere all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Deliberazione n. 28/2023/PRSE – Comune di Mezzenile (TO)

Uno dei principi cardine dell'armonizzazione contabile introdotta con il D.Lgs. 118/2011 è quello della necessità di un'adeguata quantificazione annuale del FCDE, al fine di rispettare i fondamentali principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio pubblico (cfr. allegato 1 D.Lgs. 118/2011).

La *ratio* del Fondo crediti di dubbia esigibilità è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Non è consentito all'ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.

Deliberazione n. 30/2023/PRSE – Comune di Viù (TO)

La Sezione ha accertato, con riferimento ad entrambi i rendiconti 2020 e 2021 esaminati, la mancata gestione della cassa vincolata e la violazione del principio contabile in merito alla contabilizzazione delle entrate vincolate, la mancata costituzione dei vincoli nel risultato di amministrazione per i ristori e le quote di fondo per le funzioni fondamentali erogati all'ente in conseguenza dell'emergenza pandemica, e conseguentemente la non piena attendibilità della quota disponibile relativa ai risultati di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021.



Deliberazione n. 33/2023/PRSE – Comune di Pogno (NO)

L'applicazione di avanzo presunto per un importo che non riguarda le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione e per un importo che eccede in misura significativa la stessa quota disponibile determina una non corretta applicazione della disciplina prevista dall'art. 187 D.Lgs. n. 267 del 2000 che prevede dei limiti molto stringenti per l'utilizzo del risultato di amministrazione prima dell'approvazione del consuntivo relativo all'anno precedente. A nulla rileva che l'Ente abbia poi assunto impegni di spesa inferiori all'avanzo presunto applicato. Rileva, infatti, il carattere autorizzatorio del bilancio che costituisce il limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti per l'intero periodo di riferimento. Ne consegue che gli stanziamenti di spesa finanziati con avanzo di amministrazione devono essere assicurati da un "avanzo" reale, a nulla rilevando che al termine dell'esercizio, per motivi legati alla gestione, sui medesimi stanziamenti non siano stati assunti impegni di spesa.

Deliberazione n. 36/2023/PRSE – Comune di Baldissero Canavese (TO)

La fattispecie della cancellazione dei residui attivi, a pochi anni di distanza dal loro accertamento, con la motivazione dell'intervenuta "sovrastima" dei medesimi è sintomo di difficoltà dell'ente territoriale nella programmazione e nella previsione delle entrate proprie; il fenomeno si presenta insidioso per le finanze comunali dal momento che le previsioni di entrata sono destinate a coprire le previsioni di spesa, con il risultato che una sovrastima delle prime espone l'ente a ritrovarsi con parte degli impegni, medio tempore adottati, priva di copertura. In tali casi l'amministrazione va richiamata alla stretta osservanza dei principi contabili vigenti, sia in fase di programmazione di spesa che in fase di rendicontazione.

Il mancato accantonamento al FCDE sui residui conservati a titolo di "recupero evasione" si rivela non coerente con il principio contabile e in particolare con il postulato della prudenza; infatti, allorché si faccia riferimento a imposte non versate spontaneamente dal contribuente, si versa in una situazione che di per sé espone l'ente a un rischio di parziale inesigibilità del credito, dal momento che il diritto alla prestazione pecuniaria dell'amministrazione si scontra con una condotta (almeno inizialmente) non collaborativa del debitore, il quale potrebbe poi risultare incapiente, nonostante gli sforzi sollecitatori profusi dall'ente per ottenere le somme spettanti.

Deliberazione n. 39/2023/PRSE – Comune di Pragelato (TO)

Uno dei principi cardine dell'armonizzazione contabile introdotta con il D.Lgs. 118/2011 è quello della necessità di un'adeguata quantificazione annuale del FCDE, al fine di rispettare i fondamentali principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio pubblico (cfr. allegato 1 D.Lgs. 118/2011).



La *ratio* del Fondo crediti di dubbia esigibilità è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Tali non sono i crediti nei confronti delle società partecipate, anche se in house, che non rientrano nella nozione di "Amministrazione Pubblica" nel senso richiesto dalla normativa.

Deliberazione n. 43/2023/PRSP – Comune di Grinzane Cavour (CN)

La Sezione ha accertato la non corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto dell'esercizio 2021. In particolare, è emersa la mancata quantificazione della quota FCDE alla TARI con conseguente sottostima dello stesso. La Sezione ha disposto che il Comune provveda all'esatta quantificazione del Fondo in parola secondo i principi contabili di riferimento e, conseguentemente, alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021.

Deliberazione n. 45/2023/PRSE – Comune di Tagliolo Monferrato (AL)

Il ricorso all'anticipazione di liquidità ex artt. 115 e ss, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, non comporta la disponibilità di risorse aggiuntive, ma consente soltanto di effettuare pagamenti per spese per le quali è già prevista idonea copertura.

La normativa applicabile, espressamente richiamata, è quella contenuta nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, secondo il quale l'Ente deve provvedere all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ulteriore disavanzo emerso dopo l'approvazione, da parte dell'Ente, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non può essere recuperato modificando le misure del piano, ma deve essere recuperato con le modalità ordinarie previste dall'art. 188 Tuel.

Deliberazione n. 46/2023/PRSE – Comune di San Giusto Canavese (TO)

L'anticipazione prevista ex art. 222 TUEL costituisce una forma di finanziamento a breve termine non rientrante nella nozione di indebitamento, e quindi utilizzabile anche per far



fronte a spese correnti; il ricorso ad essa deve essere improntato a caratteri di eccezionalità, per far fronte a momentanee carenze di liquidità e per evitare di incorrere in ritardi nei pagamenti ai creditori o a penalità di mora; tuttavia un utilizzo costante, per circa otto mesi su dodici, appare rivelatore di una serie difficoltà dell'ente territoriale nel riscuotere tempestivamente le proprie entrate, che espone l'ente a censure ex articolo 119 Cost. per utilizzo sostanziale di prestiti a breve termine per la copertura di spese correnti. Va da ultimo rammentato che, a causa del contesto macroeconomico corrente, caratterizzato da un brusco innalzamento dei tassi di interesse, l'uso reiterato dell'anticipazione di tesoreria rischia di tornare a essere fonte di non trascurabili aggravii sulle finanze comunali.

Deliberazione n. 47/2023/PRSE – Comune di Borgomasino (TO)

Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico di incapacità da parte dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e la reiterazione nell'utilizzo di detto strumento è senza dubbio un elemento negativo della gestione finanziaria dell'ente. Conseguentemente, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per sostenere spese correnti deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (Corte Costituzionale, sent. n. 188/2014).

L'utilizzo continuativo di tale istituto, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento a medio termine, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Costituzione.

Come precisato dal punto 3.26 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, le anticipazioni di cassa – proprio in ragione del fatto che non costituiscono indebitamento dell'ente, ma sono destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità – sono da chiudere entro l'esercizio.

La presenza di una anticipazione di tesoreria in progressivo incremento costituisce un non trascurabile indice di assenza di un efficace controllo sulla gestione della spesa che potrebbe condurre a situazioni di squilibrio strutturale e richiede l'adozione di tempestive misure organizzative per ripristinare un adeguato controllo dei processi di spesa al fine di evitare il ripetersi dell'inconsapevole formazione di squilibri di parte corrente.

Deliberazione n. 54/2023/PRSE – Comune di Valgioie (TO)

La sovrastima delle entrate spettanti che si traduca nell'accertamento di crediti inesistenti pregiudica gravemente le finanze comunali, giacché fa apparire come presenti fonti di copertura in realtà inesistenti, che però di anno in anno hanno legittimato, in sede previsionale, lo stanziamento e il successivo impegno di somme al di là delle possibilità del comune; la successiva cancellazione di residui attivi rivelatisi insussistenti ha così causato rilevanti scoperture nel bilancio dell'ente locale, che nelle previsioni di entrata, con



particolare riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, è tenuto ad attenersi scrupolosamente al punto 3.7.5. dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, basando le previsioni di entrata sui propri dati storici, pari agli accertamenti dell'esercizio finanziario del secondo anno precedente e comunque non oltre la somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza.

Deliberazione n. 59/2023/PRSE – Comune di Palazzo Canavese (TO)

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinato dagli artt. 243-bis ss. TUEL, rappresenta un'eccezione alla regola di cui all'art. 188 TUEL, secondo la quale il disavanzo dell'ente locale dev'essere ripianato nello stesso esercizio in cui emerge, o negli esercizi successivi contemplati dal bilancio di previsione, comunque entro il termine della consiliatura.

L'emersione, in sede di rendiconto, di un disavanzo ulteriore rispetto a quello accertato in occasione del ricorso ad un piano di riequilibrio pluriennale già adottato, anche prima della sua approvazione da parte della Corte dei conti, obbliga l'ente locale a deliberare immediatamente, ai sensi dell'art. 188 TUEL, le modalità del suo recupero, come può evincersi dal principio contabile applicato 9.2.26.

Il fatto che il piano di riequilibrio contempli, al suo interno, accantonamenti o fondi, comunque denominati, per far fronte al rischio dell'emersione di ulteriore disavanzo non esime l'ente dall'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 188 TUEL, individuando formalmente le modalità e i tempi del ripianamento.

Deliberazione n. 61/2023/PRSE – Comune di Rivarolo Canavese (TO)

Nella costituzione dell'accantonamento al FCDE nel rendiconto, il comune ha riferito di aver spostato un importo considerevole di residui attivi, per imposte non versate risalenti ad anni precedenti, su un capitolo della riscossione coattiva che, fintanto che è risultato alimentato con importi modesti, aveva registrato riscossioni medie pari ai tre quarti dell'importo conservato; tale buona performance, ai fini del calcolo del complemento a 100, risulta però proiettata su un ammontare di residui pressoché quintuplo rispetto al totale dei residui ivi gestiti nei cinque anni precedenti. Tale operazione appare però di dubbia attendibilità, dal momento che le poste caricate su tale capitolo sono alquanto risalenti e di difficile esazione, provenendo da un capitolo di entrata che, negli anni precedenti, aveva invece registrato riscossioni medie non superiori al decimo degli importi conservati. L'amministrazione è stata quindi invitata a rivedere il procedimento di calcolo del FCDE da accantonare nel rendiconto.



Deliberazione n. 62/2023/PRSE – Comune di Ailoche (BI)

L'anticipazione di tesoreria deve essere una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili e non deve rappresentare uno strumento di gestione ordinaria della carenza di liquidità.

L'inosservanza dei termini stabiliti per il pagamento dei debiti commerciali rappresenta una criticità tanto più significativa se si considera che il loro rispetto è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) e, pertanto, rappresenta un obiettivo il cui raggiungimento è necessario al fine di garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso.

Deliberazione n. 63/2023/PRSE – Comune di Mornese (AL)

Il ricorso all'anticipazione di liquidità ex artt. 115 e ss, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, non comporta la disponibilità di risorse aggiuntive, ma consente soltanto di effettuare pagamenti per spese per le quali è già prevista idonea copertura. La normativa applicabile, espressamente richiamata, è quella contenuta nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, secondo il quale l'Ente deve provvedere all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Deliberazione n. 69/2023/PRSE – Comune di Pianezza (TO)

Le norme e i principi contabili in materia di cassa vincolata (artt. 180, comma terzo, lettera d) e 185, comma secondo, lettera i) TUEL; principio contabile applicato, par. 10 e ss. dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), impongono all'ente locale obblighi nel corso dell'intera gestione. Non è pertanto sufficiente verificare l'esistenza nel fondo cassa di risorse vincolate al termine di ciascun esercizio.

Le disposizioni citate richiedono, fra l'altro: (a) la verifica dell'esistenza di vincoli al momento dell'accertamento delle entrate e dell'impegno o liquidazione delle spese; (b) l'indicazione al tesoriere della natura vincolata dell'entrata al momento dell'incasso e della spesa al momento del pagamento; (c) il conseguente obbligo del tesoriere di distinguere le risorse dell'ente in cassa vincolata e cassa libera; (d) la ricostituzione dell'ammontare della cassa vincolata nel caso di utilizzo di risorse vincolate per spese di diversa natura, nelle ipotesi in cui ciò è consentito; (e) il divieto di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria nel caso di disponibilità di sufficiente cassa vincolata.



Deliberazione n. 71/2023/PRSE – Comune di Cavaglià (BI)

In materia di spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, il principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ha elevato ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori, relativa sia alla corretta costituzione del fondo (in relazione alle risorse stanziare in bilancio ed all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali), sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione.

Deliberazione n. 72/2023/PRSE – Comune di Cortanze (AT)

Pur non essendo normativamente imposto un obbligo di verifica annuale dei rapporti di debito-credito tra i comuni e le unioni a cui i medesimi aderiscono, il monitoraggio sull'esatto aggiornamento delle poste reciproche appare di primaria importanza proprio per gli enti di piccole dimensioni, usi a gestire tramite le unioni una serie di funzioni e servizi fondamentali per la cittadinanza.

In particolare deve essere evitata il più possibile la conservazione di residui attivi e passivi reciproci risalenti nel tempo e comunque le operazioni di compensazione civilistica tra obbligazioni pecuniarie reciproche tra comuni e unioni vanno adottate in modo esplicito e concordato, ad evitare che nei rispettivi elenchi di residui permangano poste reciproche di importo divergente, in grado di compromettere l'esatta rappresentazione della situazione finanziaria; quanto sopra in ossequio al postulato della veridicità, chiarezza e comprensibilità dei rispettivi bilanci, dal momento che una mancata contezza dei debiti e crediti sorgenti dalla gestione di servizi comuni è in grado di compromettere la programmazione delle attività dell'ente e quindi, a lungo andare, la corretta gestione dei servizi gestiti a livello unionale.

Deliberazione n. 75/2023/PRSE – Comune di Veglio (BI)

La presenza di un fondo cassa composto in larga parte da risorse vincolate può costituire una criticità nella gestione dei fisiologici flussi di liquidità ed è sintomo di tensioni di cassa; salvo temporanee esigenze, l'ente dev'essere in grado di fronteggiare con le proprie risorse le ordinarie necessità di gestione e di ricostituire quanto prima – e, comunque, entro la fine dell'esercizio – la giacenza di cassa vincolata che dovrà essere utilizzata per far fronte ai pagamenti ai quali è destinata.

Deliberazione n. 83/2023/PRSP – Comune di Bioglio (BI)

La tempestività delle azioni esattive è un fattore cruciale per migliorare l'entità del recupero effettivo e, tra l'altro, riduce la probabilità che intervengano eventi avversi in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore.



Con specifico riguardo alla riscossione delle entrate di natura tributaria, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale impone di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

L'anticipazione di tesoreria deve essere una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili e non deve rappresentare uno strumento di gestione ordinaria della carenza di liquidità.

In caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso deve essere recuperato all'interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato.

Il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal D.L. n. 174/2012 attribuisce all'organo di revisione una funzione neutrale, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento. Lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma in sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'Ente locale), bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente.

Deliberazione n. 85/2023/PRSE – Comune di Rosazza (BI)

La normativa in materia di accantonamento al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali di cui art. 1, commi 859 e ss., Legge n. 145/2018 è volta a garantire il rispetto delle tempistiche nell'assolvimento dei debiti commerciali, prevedendo quale misura "sanzionatoria" la limitazione della capacità di spesa, che si realizza mediante l'obbligo di previsione di apposito fondo di risorse accantonate nel bilancio delle quali non si può disporre durante la gestione e che devono rimanere accantonate al risultato di amministrazione fino all'esercizio in cui l'ente non risulti rispettoso dei parametri normativi; tale misura è stata introdotta appositamente al fine di persuadere gli enti ad adottare senza indugio le indispensabili misure organizzative che possano garantire il regolare flusso dei pagamenti.

Deliberazione n. 86/2023/PRSE – Comune di Villa San Secondo (AT)

La *ratio* dell'accantonamento del fondo di garanzia per debiti commerciali nella quota accantonata del risultato di amministrazione, specie alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 4 quater, lettera b) del D.L. 31/12/2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021, non può ridursi alla semplice precostituzione di risorse finalizzate alla copertura di interessi o penalità di mora dovute a ritardo nell'adempimento delle obbligazioni commerciali a carico degli enti locali, tale per cui, in assenza di addebiti



di interessi moratori o di penalità per ritardo da parte dei creditori, l'accantonamento nel risultato di amministrazione possa considerarsi superfluo.

Al contrario, la stessa va rinvenuta nell'esigenza di sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge, giusta quanto affermato in proposito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78/2020.

Deliberazione n. 91/2023/PRSE – Comune di Moncrivello (VC)

L'errata determinazione a consuntivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta una grave irregolarità contabile, fortemente incidente sugli equilibri di bilancio dell'ente, dal momento che l'accantonamento in questione, essendo una posta negativa del risultato di amministrazione, può portare alla determinazione di un minore avanzo, di un disavanzo o di un maggior disavanzo. Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, violativo dei fondamentali principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio pubblico (cfr. allegato 1 D.Lgs. 118/2011). In simile evenienza risulta pertanto imprescindibile che l'Ente, con apposita delibera, provveda alla rideterminazione del fondo e alla rettifica del prospetto del risultato di amministrazione, previa verifica della sua congruità da determinarsi secondo i criteri indicati nel par. 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Deliberazione n. 95/2023/PRSE – Comune di Ciriè (TO)

Contabilità regionale e degli enti locali – Ricorso all'indebitamento – Spese diverse da quelle di investimento – Divieto – Estinzione di un debito garantito – Operazione di ristrutturazione – Esclusione.

Cost., art. 119; L. 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 202; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3; L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15.

Costituisce violazione del divieto di ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento la contrazione, da parte di un comune, di un mutuo finalizzato ad estinguere il debito residuo del finanziamento a suo tempo contratto da un soggetto privato, gestore in concessione di un impianto sportivo, garantito con fideiussione dall'ente; infatti, gli oneri aggiuntivi derivanti dal nuovo mutuo impediscono di ricondurlo alle operazioni di ristrutturazione che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, espressamente escluse dall'ambito di operatività della c.d. *golden rule*.

Deliberazione n. 100/2023/PRSE – Comune di Avolasca (AL)

In caso di contenzioso di rilevante entità, se l'accantonamento integrale a fondo contenzioso dell'importo oggetto di condanna in primo grado causasse gravi squilibri al bilancio



dell'ente, il principio della prudenza, nella sostanza, sarebbe disatteso, visto che non riuscirebbe ad evitare gli effetti negativi della sentenza definitiva, ma, anzi, finirebbe per anticiparli.

Controlli sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1 c. 6 d.l. 174/2012 e art. 148 del Tuel)

Deliberazione n. 77/2023/VSGC – Comune di Rivoli (TO)

Il referto recante le conclusioni del controllo di gestione, previsto dall'articolo 198 TUEL e da comunicare alla Corte dei conti ai sensi del successivo articolo 198bis, non può considerarsi assorbito dalla relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta comunale ed allegata alla proposta di rendiconto, ai sensi dell'articolo 231 TUEL. Quest'ultima è infatti legittimamente connotata da un elevato grado di discrezionalità politica e amministrativa, mentre l'unità preposta al controllo di gestione è chiamata a produrre, in ragione del carattere più tecnico, una verifica della bontà dell'azione amministrativa centrata sul raffronto tra risorse impiegate e risultati, nonché tra obiettivi e azioni realizzate.

Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL

Deliberazione n. 32/2023/PRSP – Comune di Cuceglio (CN)

La Sezione ha accertato come gli accertamenti in entrata, derivanti dagli incrementi delle aliquote dell'addizionale IRPEF, si siano stabilizzati su valori sensibilmente più elevati rispetto alle previsioni contenute nel piano di riequilibrio, procurando un recupero del disavanzo anticipato sui tempi; ne è derivato un netto miglioramento della situazione della cassa, tale per cui l'ente non è più ricorso, negli ultimi due anni, all'anticipazione di tesoreria. Inoltre è stato conseguito un rientro dei tempi di pagamento dei debiti commerciali entro i limiti di legge, e l'ente, con l'approvazione del rendiconto 2022, avrà conseguito un risultato di amministrazione con quota disponibile positiva per il terzo esercizio consecutivo. Pertanto, sussisterebbero per l'ente i presupposti per valutare l'accesso alla rimodulazione migliorativa del piano di riequilibrio, così come prevista dal comma 7 bis dell'articolo 243 quater del TUEL.

Deliberazione n. 52/2023/PRSP – Comune di Villata (VC)

In ossequio alle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie secondo cui il ricorso al piano di riequilibrio finanziario “non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti” e che devono “dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo”



(deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), non è escluso che il recupero del disavanzo attestato in sede di monitoraggio, anche se verificatosi ben oltre le previsioni, risulti necessariamente espressivo di una situazione di equilibrio strutturale dell'ente. Dall'analisi delle criticità analizzate e specificamente riguardanti la riduzione di spese correnti in misura inferiore rispetto agli obiettivi programmati, la dubbia eliminazione di residui attivi e passivi in sede di riaccertamento ordinario, l'errata determinazione a consuntivo del FCDE, è infatti emersa una situazione finanziaria in grado di pregiudicare prospetticamente sia il risultato di amministrazione che i pertinenti equilibri di bilancio.

Deliberazione n. 53/2023/PRSP – Provincia di Alessandria

In sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il Collegio è tenuto a vagliare l'attendibilità e congruità delle previsioni fornite dall'Ente in materia di incremento delle entrate e di riduzioni delle spese necessarie a ripianare il disavanzo. Valutazione effettuata sulla base di un giudizio fondato sui consueti parametri di legittimità e di legalità finanziaria (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) tesi a verificare l'attendibilità della situazione esistente, l'eliminazione delle criticità che in passato hanno portato alla situazione di squilibrio strutturale e, successivamente, la congruenza delle previsioni di rientro, analizzando i dati contabili forniti dall'ente alla luce delle misure adottate, non potendosi quest'ultimo limitare ad affermazioni di principio o di intenti.

Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP

Deliberazione n. 17/2023/PASP – Consorzio Co.Va.R. 14

I consorzi di enti locali sono espressamente previsti nella definizione di "amministrazioni pubbliche" soggette alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 175/2016 e pertanto sono legittimati a inoltrare le proprie deliberazioni di acquisto di partecipazioni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, per il controllo previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., come novellato dalla Legge n. 118/2022.

Si ravvisano elementi ostativi all'acquisto, da parte di un consorzio di bacino formato da comuni, di quote di una società consortile che si qualifica come società di committenza ausiliaria, laddove tale qualifica venga negata da apposita delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione e sussistano sul punto pronunciamenti sfavorevoli alla società da parte del Consiglio di Stato, in quanto ciò è suscettibile di vanificare l'utilità dell'adesione medesima, motivata dall'ente deliberante proprio con riferimento alla possibilità di disporre di un'ulteriore centrale di committenza, e che andrà perciò adeguatamente rimeditata.



Deliberazione n. 31/2023/PASP – Comune di Viverone (BI)

La sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente: in tale sede deve darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi, a titolo esemplificativo, al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell'art. 147-quater TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate negli esercizi successivi a quello di acquisizione della partecipazione.

Deliberazione n. 57/2023/PASP – Comune di Casale Monferrato (AL)

La funzione attribuita alla Corte in materia di costituzione di nuova società o acquisto di partecipazioni in società già costituite, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, si inserisce nella fase di passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, con l'intento di sottoporre a valutazione i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che la stessa venga attuata tramite gli strumenti del diritto privato.

Ne deriva che, qualora l'Amministrazione proceda comunque alla costituzione della società dopo aver inviato la delibera consiliare, ma prima che la Corte si pronunci con il prescritto parere, trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni Riunite con la delibera n.16/SSRRCO/QMIG/22, secondo il quale: "l'invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la stipula del negozio civilistico di costituzione) integra, come detto, una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura e i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l'esito di questi ultimi può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell'onere per l'Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo quest'ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto.

Deliberazione n. 80/2023/SRCPIE/PASP – Comune di Beinette (CN)

La Sezione ha ravvisato elementi ostativi all'acquisto, da parte del Comune, di quote della società consortile ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l. in quanto, in particolare, la motivazione dell'atto deliberativo esaminato risulta del tutto carente rispetto all'indispensabilità dello strumento societario nella situazione in concreto, motivazione che deve, ovviamente, tenere conto di tutti i principi che reggono l'azione amministrativa (buon andamento, imparzialità, ecc.).



Nemmeno è valsa la considerazione che l'acquisto della partecipazione ad ASMEL sarebbe "propedeutica all'accoglimento in via prioritaria della domanda di cui all'art. 62, comma 10 del D.Lgs. n.36/2023"; anzi, si è ritenuto che tale indicazione potrebbe risultare non del tutto in linea rispetto al nuovo meccanismo di cui al comma 10 dell'art. 62.

In sostanza, viene meno il requisito dell'art. 5, comma 1, in combinato disposto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, in quanto dalla motivazione dell'atto deliberativo non si evincono le ragioni per cui risulterebbe, per il Comune, strettamente necessario l'acquisto della partecipazione societaria al fine di acquisire i servizi di committenza da parte della Società partecipata, che, anzi, in quanto iscritta nell'elenco previsto dal nuovo Codice dei contratti delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, è tenuta a fornire tali servizi se interpellata da una stazione appaltante non qualificata; e, dall'altro canto, questo sistema garantisce, in ogni caso, che il Comune di Beinette, se stazione appaltante non qualificata, possa ottenere i servizi di committenza da uno dei soggetti qualificati iscritti nell'apposito elenco.

Attività consultiva art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003

Deliberazione n. 38/2023/PAR

Fermo il carattere eccezionale dell'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018 rispetto al limite generale posto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in considerazione della circostanza che tale disposizione aveva la funzione di evitare che l'eventuale incremento, per effetto dell'introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del limite in parola, ne deriva che la deroga in questione si è esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 11-bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall'art. 13, comma 3, del CCNL. Non è dunque possibile ammettere che l'art. 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, perché questo comporterebbe un'eccezione generale, non vincolata agli specifici requisiti di deroga del D.L. n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento accessorio del personale; e ciò anche laddove l'ente abbia adottato entro il 21 maggio 2019 tutti i provvedimenti riorganizzativi ad eccezione della quantificazione della rinuncia all'utilizzo degli spazi assunzionali per il finanziamento dell'adeguamento della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa.

Deliberazione n. 40/2023/PAR

Principio di sussidiarietà orizzontale - attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito - motivazione.

Il principio, più volte elaborato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui l'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito a favore di terzi "è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo



svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività” nel rispetto del “principio di congruità della spesa”, presuppone una corretta attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale (art. 118 ult. co. Cost.), di predeterminazione dei criteri che giustificano la contribuzione gratuita (artt. 12 L. n. 241/1990 e 183 TUEL), di adeguata motivazione logica dell’iter posto a base dell’attribuzione patrimoniale (art. 3 L. n. 241/1990). Ne deriva che, qualsiasi forma di contribuzione gratuita, anche convenzionale, a favore di soggetti terzi risulta soggetta a rigorosi limiti di applicabilità, dovendosene escludere l’erogazione laddove l’attività svolta in forma sussidiaria dal soggetto privato non rientri nelle competenze dell’ente locale; gli impegni di spesa ad essa legati non risultino adeguatamente predeterminati; la motivazione, a comprova della legittimità dell’intervento, non giustifichi adeguatamente l’iter logico posto alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo.

Deliberazione n. 64/2023/PAR

La disposizione del primo comma dell’articolo 83 TUEL sancisce, con tenore non equivocabile che “I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo”. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati erroneamente corrisposti indennità di funzioni o gettoni di presenza a un amministratore locale che fosse, contestualmente, anche parlamentare nazionale o europeo o consigliere regionale, il comune eventualmente solvente è tenuto alla ripetizione dell’indebito.

Deliberazione n. 70/2023/PAR

Disciplina assunzionale speciale – Nozione di ente di nuova istituzione – Interpretazione dell’art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78/2010.

L’art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78/2010 consente agli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, di derogare per un quinquennio alle procedure ordinarie di reclutamento e ai connessi limiti assunzionali.

La Sezione ritiene che, ai fini dell’applicazione di tale disciplina assunzionale speciale, “ente di nuova istituzione” è soltanto quello che faccia il suo primo ingresso nell’ordinamento giuridico e, dunque, prima non esistente, neppure in altra forma giuridica o denominazione, né con diverse competenze.

Non integrano, pertanto, una nuova istituzione le ipotesi di trasformazione di un ente, formale subentro o avvicendamento sostanziale tra enti, che non comportino un’effettiva soluzione di continuità, ma diano luogo a un trasferimento di titolarità e strutture. Allo stesso modo la modifica delle competenze di un ente esistente, anche laddove si traduca in un accrescimento considerevole delle medesime, non può di norma essere equiparata e giuridicamente trattata come una nuova istituzione dell’ente.



La disposizione in esame deve trovare applicazione nei soli casi e modi espressamente previsti: vanno pertanto escluse applicazioni analogiche a fattispecie che non siano contemplate e che, ampliando l'ambito del regime speciale, potrebbero disattendere gli obiettivi di contenimento della spesa di cui la norma costituisce una misura.

Deliberazione n. 76/2023/PAR

L'accollo, da parte di un ente locale, del mutuo contratto da una propria società partecipata è astrattamente possibile anche nell'ipotesi in cui il relativo debito sia garantito da pegno e ipoteca su beni del patrimonio disponibile dell'ente, ovvero su beni destinati a transitare nel patrimonio dell'ente a seguito della liquidazione della società.

L'accollo costituisce ricorso all'indebitamento ed è pertanto soggetto ai relativi limiti e condizioni previste dalle norme di contabilità pubblica: in particolare, devono sussistere i presupposti di cui agli artt. 199, 202, 203 e 204 TUEL, relativi alla natura del debito oggetto di accollo e alla sua finalizzazione a spese di investimento (art. 119 Cost.) e devono essere rispettati i limiti e le condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte dell'ente accollante, nel momento in cui avviene l'accollo.

L'accollo può configurare una forma di soccorso finanziario nei confronti della società, anche se già posta in liquidazione: esso è consentito, pertanto, solo qualora non ricorrano i presupposti del divieto di soccorso finanziario nei confronti delle società partecipate, di cui all'art. 14 TUSP.

L'operazione, infine, deve essere motivata da concrete ragioni di interesse pubblico, con particolare riferimento alla ragionevolezza economica dell'assunzione di un debito altrui, in mancanza di obblighi in tal senso per l'ente partecipante (nel caso di specie, l'ente era garante del debito per fideiussione).

Tali valutazioni sono di competenza dell'Amministrazione e di sua esclusiva responsabilità.

Deliberazione n. 89/2023/PAR

Polizze assicurative- responsabilità civile e professionale – fattispecie normative obbligatorie: art.2 co. 4 D.Lgs. n. 36/2023; allegato I.7 artt. 34 co.2 lett. c), d) e 37 co. 3; art. 45 commi 5 e 7 e Allegato I.10.

Nell'ambito dell'attività di verifica della corretta progettazione di lavori di cui all'articolo 42 D.Lgs. n. 36/2023 del nuovo codice, le stazioni appaltanti, sono tenute all'adozione a proprio carico di polizze assicurative per responsabilità civile e professionale.

A riguardo sono stati infatti reintrodotti dal legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell'obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere generale, previsto dall'art. 2 comma 4, secondo cui “per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale.....”; altri, di carattere più puntuale,



desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio degli allegati I.7 e I.10.

Fra questi ultimi la fattispecie risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 34 comma 2 (lett. c e d) e 37 comma 3 dell'Allegato I.7.

La prima disposizione prevede infatti che l'attività di verifica della progettazione sia eseguita "c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti....." e "d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice."; mentre la seconda disposizione specifica che il soggetto incaricato dell'attività di verifica (nella fattispecie sopraindicata un dipendente pubblico) risulti munito "di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali", secondo le caratteristiche puntualmente determinate nel successivo art. 43, che pone una distinzione fra polizze limitate all'incarico di verifica e polizza professionali generali relative all'intera attività.

Continuando, l'allegato I.10 ha ricompreso la "verifica del progetto" nell'alveo delle "attività tecniche" funzionali ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati "con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. art. 45 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023). Anche questa fattispecie, disponendo che una parte degli incentivi debba essere utilizzata "per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale" (cfr. art. 45 co. 5 e 7 lett. c del nuovo codice), ha confermato l'assunzione degli impegni di spesa a carico dell'Amministrazione. Infine, sulla falsariga di quanto già previsto dagli artt. 42 comma 5 ultimo inciso e 45 comma 7 lett. c del nuovo codice, l'art. 5 comma 1 lett. "e" n.ro 10 dell'allegato I.7 ha "ricompreso, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell'ambito del "quadro economico dell'opera o del lavoro" oggetto di progettazione, anche le spese di cui all'art. 45 comma 7 lett. c del codice relative "alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale".

Deliberazione n. 90/2023/PAR

Non esiste un impedimento legislativo all'acquisto, da parte del comune, di un bene immobile gravato da ipoteca: è necessario, tuttavia, che l'ente svolga adeguata istruttoria sull'utilità dell'acquisto e valuti le conseguenze di una eventuale azione espropriativa da parte del creditore ipotecario.

Controllo sulla gestione

Deliberazione n. 18/2023/VSG – Referto PNRR - Prima ricognizione dei progetti approvati e dei correlati fondi assegnati ai vari enti nel territorio regionale nell'ambito del PNRR.

Si rinvia al paragrafo 2.10. della relazione.



Deliberazione n. 24/2023/VSG - Ricognizione della verifica operata dalla Sezione nel corso degli anni 2021-2022 con riferimento all'entità e alle modalità di contabilizzazione degli importi ricevuti dalle amministrazioni locali per contrastare gli effetti delle misure emergenziali di contenimento del contagio da Sars-Cov2.

Si rinvia al paragrafo 2.9. della relazione.

Deliberazione n. 78/2023/VSG - Referto PNRR - Avanzamento dei progetti PNRR in Piemonte: distribuzione tra gli enti locali e indagine su un campione di comuni di piccole dimensioni

Si rinvia al paragrafo 2.10. della relazione.



